SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 610-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BORGHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1977
(V. *Stampato n.* **740**)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 marzo 1977

Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale

---

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 610 al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo scorso, propone alcune modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, riguardante la « istituzione e ordinamento della scuola media statale ».

Questa legge segnò un momento importante sulla via di una trasformazione dell'ordinamento della istruzione secondaria di 1° grado, istituendo la scuola media unica con una nuova impostazione educativa e didattica ispirata ai princìpi stabiliti nell'articolo 34 della Costituzione.

L'unicità di tale scuola ha definitivamente abolito le distinzioni prima esistenti tra ginnasio inferiore e scuole di avviamento professionale e ha realizzato un'effettiva e concreta democratizzazione della scuola dell'obbligo garantendo uguali opportunità di partenza ed eliminando le discriminazioni sociali, sia per l'accesso che per la frequenza. La verifica dei programmi e dei contenuti della scuola di cui trattasi ha evidenziato l'esigenza di modificare la ricordata legge n. 1859 per consentire a questa scuola un più compiuto raggiungimento degli obiettivi che ne determinarono la nascita e ne hanno caratterizzato i primi 14 anni di positiva attività.

Il disegno di legge al nostro esame si inserisce validamente, come momento di rinnovamento, nel quadro generale di riforme di cui si sta appassionatamente discutendo sia sul piano culturale, pedagogico-didattico, che su quello legislativo e che riguardano tutta la scuola dell'obbligo, la scuola secondaria superiore e l'università.

Con questo non intendiamo artificiosamente gonfiare la portata del provvedimento ma doverosamente sottolinearne il suo corretto collegamento con il processo di rinnovamento di tutta la scuola italiana, rinnovamento che può e deve realizzarsi con una necessaria ed intelligente gradualità che non perda la visione globale degli importanti e delicati problemi in discussione, ma si muova con un logico e realistico programma che porti ad attuazioni concrete.

Le modifiche più rilevanti introdotte dal disegno di legge al nostro esame, rispetto alla ricordata legge istitutiva della scuola media unica, tengono conto dell'esperienza di questi anni.

La Commissione istruzione pubblica di questo ramo del Parlamento, dopo approfondita discussione, ha convenuto unanimemente sulla necessità di superare la facoltatività di alcune discipline rendendo obbligatorie, per tutto il triennio, l'educazione tecnica e l'educazione musicale. È evidente la importanza di queste due discipline dal punto di vista formativo. La denominazione « applicazioni tecniche » è sostituita con « educazione tecnica », per sottolineare il carattere formativo di questa attività che deve essere collegata al lavoro manuale così da consentirne una valorizzazione di valide qualificazioni di lavoro per superare, almeno in parte, il pregiudiziale rifiuto che oggi viene fatto da molti giovani che non riescono a saldare il momento concreto della manualità con quello della riflessione critica e della formazione culturale.

Un'educazione tecnica dunque che sottolinei anche il valore formativo e sociale del lavoro manuale.

Si è ampiamente discusso dell'importanza dell'educazione musicale generalizzata; le motivazioni culturali, educative e formative, al riguardo, sono evidentissime e a tutti note.

Con l'articolo 1 viene definitivamente eliminata l'anacronistica distinzione tra lavoro maschile e lavoro femminile; viene giustamente ampliata la denominazione « insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali » con la nuova « scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali ».

L'articolo 2 del provvedimento precisa i criteri orientativi per la formulazione dei programmi che dovrà essere fatta dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Tra questi criteri esplicitamente indicati vi è quello che prevede, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il rafforzamento dell'insegnamento della lingua italiana « con riferimenti alla sua storia » e il raf-

forzamento dell'insegnamento delle lingue straniere.

Vi è stato in Commissione un ampio, sereno dibattito in ordine al rapporto della lingua italiana con le sue indiscutibili origini latine, rapporto da stabilirsi correttamente in termini storico-culturali.

Quanto stabilito nella legge n. 1859 con l'obbligatorietà dell'insegnamento di elementari conoscenze di latino nella seconda classe e con l'insegnamento facoltativo nella terza, non ha dato risultati validi per quanto riguarda il valore formativo di questo insegnamento; ciò premesso non è sembrata però positiva una completa eliminazione di qualsiasi riferimento al latino.

Per questo si è giunti alla concorde formulazione di un emendamento che richiama la necessità di un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana, « con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica » in tutte le tre classi della scuola media unica.

Non si ripropone l'insegnamento autonomo del latino ma si esplicita la necessità culturale di un più approfondito insegnamento della lingua italiana che ne evidenzi in modo corretto la sua « evoluzione storica » e richiami esplicitamente il latino nel suo rapporto genetico con l'italiano.

Questo è uno sforzo serio per non far sorgere, già a livello di questa scuola dell'obbligo, una falsa distinzione tra le due culture: umanistica e tecnica.

Si tratta di non creare scale di valori arbitrarie ma di richiamare quei valori ai quali è organicamente collegata la lingua italiana nel suo sviluppo storico e culturale.

Abbiamo così richiamato gli aspetti più significativi del disegno di legge n. 610.

Confidiamo quindi in una sua approvazione che rappresenterà un contributo positivo al processo di rinnovamento della nostra scuola.

BORGHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.

L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.

L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di matematica, e scienze chimiche, fisiche e biologiche.

Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge anzidetta.

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana con riferimenti alla sua storia e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell'insegnamento di matematica, e scienze chimiche, fisiche e biologiche — finalizzate queste ultime anche all'educazione sanitaria — attraverso l'os-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

Identico.

Art. 2.

Identico:

« *Identico.*

Identico:

a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana — con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica — e delle lingue straniere;

b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali — finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria — attraverso l'osser-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

servazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;

d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2.

L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali.

L'orario complessivo degli insegnamenti **nelle scuole medie della provincia di Bolzano** viene stabilito con legge della provincia autonoma ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 ».

Art. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica; geografia; matematica e scienze chimiche, fisiche e biologiche; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale, educazione fisica. Per le scuole delle valli ladine in provincia di Bolzano è materia di esame anche la lingua ladina.

L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente.

La commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;

c) *identica;*

d) *identica.*

L'orario complesssivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le vigenti speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonchè per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi ».

Soppresso.

Art. 3.

Identico:

« Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

no le materie di cui al secondo comma; il presidente della commissione è nominato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, numero 362.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ».

Art. 4.

La presente legge avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

La fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e applicazioni tecniche femminili si attua dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 in ragione di una cattedra o posto orario di educazione tecnica ogni due corsi.

Fino a tale anno gli organici ed i posti di incarico continuano ad essere determinati in base all'attuale distinzione delle applicazioni tecniche maschili e femminili, anche ai fini della immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi in via di espletamento all'atto della entrata in vigore della presente legge e di coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste da precedenti leggi speciali nei limiti delle aliquote di cui alle leggi medesime, nonchè ai fini dei trasferimenti del personale docente.

L'utilizzazione del personale assegnato a ciascuna scuola avviene sulla base di un piano didattico che può considerare l'insegnamento per classi o per gruppi di alunni da costituirsi nell'ambito della classe o fra classi diverse.

È consentita a scelta del docente l'utilizzazione per le libere attività complementari previa la partecipazione ad apposito corso di aggiornamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418.

Con la fusione dei ruoli di cui al secondo comma del presente articolo si procede all'assorbimento del personale docente che risulti in eccedenza rispetto al nuovo organico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 4.

Identico.